

TI_GERICHTE 52.2018.196 vom 28. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.196

FR: TI_GERICHTE 52.2018.196 du 28 février 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.196 del 28 febbraio 2018

Regeste

Notifica all'estero di un documento ufficiale - computo del termine

Erwägungen

E. 2

LALPS. Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAm e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. Secondo costante prassi, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare (DTF 143 III 28 consid. 2.2.1, 136 V 295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3a), a meno che non riguardi una comunicazione meramente informativa senza effetti giuridici, che in tal caso può essere notificata direttamente per posta (DTF 136 V 295 consid. 5.1 e le referenze ivi citate). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 136 V 295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3b; STF 2C_408/2016 del 19 giugno 2017 consid. 2.2, 1C_236/2016 del 15 novembre 2016 consid. 3, 2A.49/1992 del 26 novembre 1992 consid. 2b, parzialmente pubblicata in RDAT I-1993 n. 68; messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 2017 concernente l'approvazione e l'attuazione delle convenzioni n. 94 e 100 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera, FF 2017 5061 segg. p.to 1.2.1; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog , Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berna 1997, n. 15 seg. ad art. 10).

E. 2.2

Un atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (DTF 136 V 295 consid. 5.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761; STA 52.2016.438 – 440 del 5 aprile 2018). Effetti giuridici esplicano ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). La notifica irregolare di un atto amministrativo all'estero non può cagionare pregiudizio al suo destinatario; senza notifica l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari; la notifica è pertanto indispensabile (DTF 136 V 295 consid. 5.3, 124 V 47 consid. 3a; Yves Donzallaz ,

La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 25, 141, 188 e 1115).

E. 2.3

Secondo la giurisprudenza relativa all'intimazione di decisioni in bucalettere o in casella postale - alla quale in concreto si è richiamato il Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato e che è oggi almeno in parte codificata nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAm - un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è invece considerato notificato il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, sempre che nell'occasione sia stato emesso il relativo invito di ritiro; detta finzione presuppone comunque il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 pag. 227 seg., 130 III 396 consid. 1.2.3 pag. 399; STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). 3. 3.1. Nella fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, emanando il qui contestato giudizio di irricevibilità, non si è minimamente posto la questione di sapere se il suo Servizio dei ricorsi avesse nell'occasione rispettato i principi validi in materia di notificazione di atti ufficiali su suolo straniero. Per cui, applicando la giurisprudenza relativa all'intimazione di decisioni in bucalettere o in casella postale, ha ritenuto che, al più tardi sette giorni dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso al domicilio del ricorrente, l'invio con cui era stato fatto ordine a quest'ultimo di versare l'anticipo delle presunte spese processuali fosse da considerare validamente recapitato. 3.2. Sennonché, il ragionamento sviluppato dall'istanza precedente e posto alla base del giudizio qui impugnato non può essere condiviso. Innanzitutto occorre considerare che, come emerge dalla documentazione agli atti (e contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato), il 25 gennaio 2018 ha avuto luogo un tentativo infruttuoso di notifica all'insorgente della raccomandata 18 gennaio 2018 a lui indirizzata, dopo di che tale missiva è stata trattenuta in giacenza dall'ufficio postale di _____. Per cui, qualora si volessero applicare, come ha fatto il Governo, alla presente fattispecie i principi del diritto svizzero relativi alla notifica di atti giudiziari in bucalettere o in casella postale, si dovrebbe concludere che la suddetta raccomandata è stata notificata all'insorgente il 1° febbraio 2018, di modo che il termine di 10 giorni per effettuare il pagamento sarebbe scaduto non il 5 febbraio, come indicato dall'Esecutivo cantonale, bensì il 12 febbraio 2018, essendo l'11 una domenica. Fatta questa precisazione, va comunque detto che nel caso concreto la questione non si pone in questi termini. Occorre in effetti rilevare che tra la Svizzera e l'Italia non sussiste alcun trattato che disciplina la notifica di atti amministrativi in materia di polizia degli stranieri. Come già precisato dal Tribunale federale, né il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), né il relativo Protocollo (RS 0.142.114.541.1) sono applicabili (cfr. RDAT I-1993 n. 68 consid. 2b). Ma non solo. Allo stato attuale delle cose si deve considerare che la Svizzera non è legata da alcun trattato internazionale con l'Italia o con altri Stati, che consenta alle sue autorità, federali o cantonali, di notificare direttamente al domicilio estero di una parte degli atti giudiziari in materia di diritto amministrativo (la situazione dovrebbe cambiare prossimamente, visto che le Camere federali hanno recentemente deciso di approvare la Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa). Di conseguenza, dal momento che la decisione 18 gennaio 2018 con la quale il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato aveva fissato a RI 1 un termine di 10 giorni per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali relative al procedimento ricorsuale da lui promosso, va senz'altro considerata alla stregua di un atto ufficiale nel senso esposto al consid. 2.2, la sua notifica diretta presso il domicilio estero dell'interessato risulta lesiva del diritto pubblico internazionale svizzero. Nella misura in cui dalla notifica

difettosa di una decisione non può derivare alcun danno alle parti, il presente gravame deve dunque essere accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato. Gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché chieda nuovamente al ricorrente di versare l'anticipo per le presunte spese processuali, notificandogli la relativa decisione presso il recapito in Svizzera che egli ha nel frattempo designato (art. 11 cpv. 3 LPAm), su invito di questo Tribunale. 4. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 600.- versata a titolo di anticipo in questa sede. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 28 febbraio 2018 (n. 903) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 600.- versata a titolo d'anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.